



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 259/2023 depositato il 10/11/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03MU00107 IRES-ALTRO 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03MU00107 IVA-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'avviso d'accertamento di cui in epigrafe l'Agenzia delle Entrate – prendendo le mosse dal p.v.c. del 11.10.2022 della Guardia di Finanza di Trento - contestava all'Ricorrente_1, sul piano fiscale, la forma giuridica di associazione, per non aver integrato i requisiti di legge, e, sul piano reddituale, riprendeva a tassazione come redditi diversi il maggior reddito di € 187.712,00, riconducendolo a illecito da truffa (indebita percezione di contributi pubblici), nonché, anche ai fini IVA, l'importo di € 439.725,00, riconducendolo a provvigioni asseritamente percepite in forza di accordi con le scuole per il tramite di società riconducibili a Rappresentante_1 e Nominativo_1 (e quindi, poi, all'Associazione).

Con ricorso sub RG 259/2023 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui sopra, evidenziando in primo luogo come esso fosse affetto da un vizio di fondo, ossia quello di basarsi su fatti ipotizzati dalla GdF in relazione all'anno 2015 e seguenti, i quali, soprattutto con riferimento all'omessa dichiarazione di presunte provvigioni, non si rinvenivano anche nel 2014; con riferimento al primo rilievo sosteneva che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe provato l'indebita percezione di contributi pubblici, che l'ammontare dei contributi non spettanti (€ 187.712,00, v. PVC, pag. 77) sarebbe contraddittorio con quanto indicato in altre parti del documento istruttorio (€ 10.185,00, v. pag. 35 PVC; € 71.928,00, v. pag. 64 PVC); che il calcolo operato dai verbalizzanti sarebbe errato in quanto non comprensivo del contributo relativo ai soggetti che avevano fruito dei corsi aventi durata pari a quattro settimane o che avevano già percepito, con richiesta autonoma, il contributo emesso dalla Provincia Autonoma di Trento.

Secondo l'Associazione ricorrente, in sintesi, essa non avrebbe percepito alcun contributo, essendosi limitata a farsi restituire quanto anticipato al Comune di Luogo_1 unitamente all'importo del finanziamento bancario.

Col secondo motivo deduceva l'inattendibilità degli accordi rinvenuti dai verificatori per la quantificazione delle provvigioni, la mancanza di sottoscrizione degli stessi e l'asserita non riferibilità all'anno d'imposta accertato (2014).

Deduceva, inoltre, che, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, le commissioni sarebbero state fatturate da parte di società offshore costituite solo nel 2015, mentre l'unica società operativa nel 2014 risultava la Società_1 rispetto alla quale non erano state riscontrate movimentazioni bancarie.

Il mancato rinvenimento di fatture e di movimentazioni bancarie provverebbe, sempre a detta della ricorrente, l'assenza di provvigioni come calcolate dai verbalizzanti e riprese dall'Ufficio nell'Avviso di accertamento.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Agenzia delle Entrate evidenziava come l'avviso d'accertamento fosse ampiamente supportato dall'attività investigativa della GdF e come la stessa assumesse valenza non solo in relazione alle annualità 2015 e seguenti, ma anche 2014.

Più nel dettaglio, con riferimento al primo rilievo evidenziava come dovesse ritenersi del tutto giustificata la scelta operata in sede di verifica di quantificare i contributi non spettanti in € 187.712,00, togliendo dal conteggio quelli illegittimamente richiesti perché riferibili a soggetti già percettori del contributo provinciale; quanto al secondo rilievo sottolineava come – a fronte della condotta illecita posta in essere dai Rapp_1 - non vi fosse prova dell'applicazione di quote sostanzialmente diverse tra l'annualità 2014 e 2015, con la conseguenza che andava ricondotto a reddito l'importo maturato a titolo di provvigioni e quantificato in quasi € 440.000.

Con successiva memoria depositata in vista dell'odierna udienza, la ricorrente confutava le argomentazioni difensive dell'Ufficio ed insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Il principale motivo di impugnazione consiste nella censura dell'operato dell'Ufficio là dove ha "retrodatato" al 2014 le risultanze dell'attività investigativa della Guardia di Finanza rispetto all'anno 2015 e seguenti.

Tale eccezione coglie nel segno.

Con riferimento al primo rilievo, la tesi dell'Ufficio secondo cui i Rapp_1 avrebbero beneficiato di contributi regionali indicando falsi nominativi di studenti non trova sufficiente riscontro probatorio relativamente all'anno 2014, non foss'altro perché relativamente a quell'anno l'indicazione nominativa dei partecipanti non costituiva neppure un requisito richiesto ai fini della liquidazione del contributo. A ciò si aggiunga che la ricostruzione dei bonifici in ingresso operata dalla ricorrente alla pag. 9 e seguenti del ricorso non ha trovato adeguata confutazione nelle argomentazioni difensive dalla resistente, con la conseguenza che l'affermazione secondo cui i Rapp_1 "sarebbero stati comunque in grado di intercettare, ove effettivamente voluto, l'ammontare dei contributi richiesti e non spettanti (perché erogati a soggetti richiedenti anche il contributo della PAT)" costituisce una mera illazione priva di solidi ancoraggi probatori.

Quanto al secondo rilievo – ossia che l'Associazione avrebbe percepito dalle scuole estere provvigioni non dichiarate in forza di accordi con le stesse e per il tramite di società estere riconducibili a Rapp_1 e Nom_1 – va osservato come esso sia infondato in relazione all'anno 2014 atteso che, a differenza di quanto avvenuto per gli anni successivi, per tale anno la Guardia di Finanza non ha rinvenuto fatture emesse dalle società estere per servizi forniti alla scuola a copertura delle ipotizzate provvigioni, né movimentazioni sui conti correnti e ciò per il decisivo rilievo che quelle società nel 2014 non erano ancora state costituite.

Si impone, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi, in considerazione della complessiva opacità della condotta dei Rapp_1, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trento,

accoglie il ricorso a spese compensate.